

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 APR. 1999

ADDI' 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
EDONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Goccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, LUCISANO E META -

DELIBERAZIONE N° 2248

OGGETTO: Limite autorizzazio zona tratta-
mento e stoccaggio di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquori
con spumigazione provenienti da insediamenti case e
industriali Ditta MITOXI + CHIVE - Suburbanizza Via Benini 132k



OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione al trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali - DITTA MATTUCCI ACHILLE - Sede legale in Civitavecchia, via Bernini 32/c; impianto in loc. Sciatalone, Santa Marinella (RM).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la L.R. n° 27/98;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1497 del 28 aprile 1998 con la quale è stata autorizzata la ditta Mattucci Achille al trattamento di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali presso l'impianto sito in località Sciatalone nel Comune di S. Marinella;

VISTA la deliberazione della G.R. n.942 del 30 marzo 1999 avente ad oggetto l'attribuzione dei codici europei ai rifiuti autorizzati con la deliberazione di cui al capoverso precedente ai sensi dell' art. 57 - IV co. del D. Lgs. n. 22/97;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla deliberazione della G.R. n.1497 del 28 aprile 1998 presentata dalla Ditta MATTUCCI ACHILLE in data 15.02.1999;

PRESO ATTO dell'esito delle due Conferenze di servizi in data 16.10.97 e 27.02.98, convocate ai sensi dell'art. 27 del sopra citato Decreto Legislativo n. 22/97, alle quali hanno presenziato gli organi e gli Enti interessati al progetto *de quo*;

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso della seconda Conferenza di cui al paragrafo precedente, è stata evidenziata la difformità delle conclusioni presentate, rispettivamente, dal competente Settore 71 - Ufficio V - Idrogeologico - dell'Amministrazione regionale, e dalla medesima Ditta MATTUCCI Achille relativamente alle caratteristiche idrogeologiche del sito in cui sorge l'impianto;

ATTESO che, a seguito di successivi contatti tra gli Uffici interessati e la Ditta MATTUCCI Achille, il medesimo Settore 71 - Ufficio V - Idrogeologico - dell'Amministrazione regionale, con successive note in data 15.04.98 prot. n. 3722 e in data 20.04.98 prot. n. 3941, ha dichiarato di non essere contrario al rilascio di



un'autorizzazione temporanea, mentre un'autorizzazione definitiva potrà essere concessa solo previo ulteriore studio idrogeologico dell'area in esame al fine di definire e realizzare tutte quelle opere atte alla sistemazione dell'alveo e della valle del fosso di Castelsecco per ottenere la messa in sicurezza dell'impianto;

VISTO il parere della Regione Lazio - Settore 71 Ufficio Idrogeologico - prot. n.4426 in data 23 aprile 1999 nel quale si dichiara che lo scrivente settore non è contrario al rilascio di una autorizzazione temporanea al fine di compiere le necessarie verifiche e gli interventi atti alla sistemazione dell'alveo del fosso di Castelsecco in modo da rendere sicuro l'impianto di cui trattasi e che un'ulteriore autorizzazione temporanea può essere concessa per consentire l'elaborazione di proposte operative idonee in riferimento al rischio geomorfologico presente nell'area interessata;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 143/97/A dell'Amministrazione Provinciale di Roma, con la quale si autorizza la ditta MATTUCCI ACHILLE allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo provenienti dall'impianto di cui trattasi, nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso di Castelsecco o Sciatalone";

VISTO il parere della A.S.L. RM/F - S.I.P.A. in data 12.04.99 prot. n. 1102 nel quale si precisa, a seguito di sopralluogo effettuato dal medesimo servizio S.I.P.A. dell'azienda A.S.L. che tutte le prescrizioni impartite con deliberazione di G.R. n.1497/98 risultano essere state ottemperate;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, seppure temporaneamente ed in attesa degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti;

all'unanimità

DELIBERA

la Ditta **MATTUCCI ACHILLE**, con sede legale in Civitavecchia, Via Bernini, 32/c, ed impianto in Loc. Sciatalone, Santa Marinella (RM), è autorizzata temporaneamente, **per anni 1 (uno)** dalla data di approvazione del presente provvedimento, allo stoccaggio nei limiti strettamente funzionali al trattamento ed al trattamento medesimo di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali, appartenenti alle seguenti tipologie:

- 02.01.01 (F2999) fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
- 02.02.04 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.03.05 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.05.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.06.03 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.07.01 (A2999) rifiuti da lavaggio, pulizia e macinazione materia prima;
- 02.07.05 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 03.03.02 (F2999) fanghi e fanghi (recupero dei bagni macerazione);



05.02.02 (A2029) rifiuti da torri di raffreddamento;
05.02.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
05.08.04 (A2028) rifiuti liquidi acquosi da rigenerazione olio;
07.01.01 (A2999) soluzioni acquose di lavaggio e acque madri;
07.01.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
07.02.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
07.02.99 (F2999) rifiuti non specificati altrimenti;
07.03.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
07.04.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
07.05.01 (A2029) soluzioni acquose lavaggio e acque madri;
07.05.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
07.06.01 (A2999) soluzioni acquose lavaggio e acque madri;
07.06.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
08.01.03 (A2029) pitture e vernici di scarto a base acquosa;
08.01.08 (F2999) fanghi e pitture o vernici a base acquosa;
08.01.10 (A2999) sospensioni acquose con vernici o pitture;
08.02.02 (F2999) fanghi acquosi con materiali ceramici;
08.03.07 (F2999) fanghi acquosi con inchiostro;
08.04.03 (A2999) adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa;
08.04.07 (F2999) fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa;
10.01.11 (F2999) fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia;
11.02.04 (F2999) fanghi non specificati altrimenti;
12.01.99 (A2028) rifiuti non specificati altrimenti;
12.02.03 (A2029) fanghi di lucidatura;
12.03.01 (F2027) soluzioni acquose di lavaggio;
16.07.02 (A2028) rifiuti pulizia cisterne navi con olii;
16.07.03 (A2028) rifiuti pulizia vagoni cisterne/autocisterne con olii;
16.07.05 (F2999) rifiuti pulizia serbatoi stoccaggio con prodotti chimici;
16.07.06 (A2028) rifiuti pulizia serbatoi di stoccaggio con olii;
16.07.99 (A2029) rifiuti non specificati altrimenti;
18.01.03 (F2022) rifiuti richiedenti precauzioni per evitare infezioni;
18.02.02 (F2022) rifiuti richiedenti precauzioni per evitare infezioni;
19.06.01 (F2028) fanghi trattamento anaerobico rifiuti urbani e simili;
19.06.02 (F2028) fanghi trattamento anaerobico rifiuti animali e vegetali;
19.06.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
19.07.01 (A2027) percolato di discariche;
19.08.04 (A2999) fanghi trattamento acque reflue industriali;
19.08.05 (F2022) fanghi trattamento acque reflue urbane;
19.08.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
19.09.01 (A2029) rifiuti da filtrazioni primarie e screenings;
19.09.02 (F2999) fanghi di impianti chiarificazioni acque;
19.09.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
20.01.08 (F2999) rifiuti di natura organica utilizzabili per compostaggio;
20.03.03 (F2026) residui di pulizia delle strade;



20.03.04 (F028) fanghi serbatoi settici.

per una **quantità giornaliera di 150 mc.**

per una **quantità annua di 50.000 mc.**

La presente autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Di tutti i carichi di liquami in ingresso all'impianto da inviare al trattamento dovrà essere eseguita un'analisi di laboratorio per accertare l'effettiva trattabilità biologica del carico; tale operazione di accertamento analitico e suo esito deve essere riportata dettagliatamente sul registro di carico e scarico dell'impianto.
2. L'impianto dovrà essere condotto da un tecnico abilitato, il quale dovrà garantire la sua presenza durante il funzionamento dell'impianto.
3. La Ditta è tenuta a garantire la funzionalità del campionatore automatico installato all'uscita dell'impianto di trattamento, a disposizione della A.U.S.L. per i controlli analitici di competenza.
4. I fanghi di risulta prodotti dall'impianto prima di essere avviati allo smaltimento devono essere stabilizzati e resi palabili nonché analizzati. L'esito delle analisi deve essere riportato sul registro dell'impianto.
5. La Ditta è tenuta a comunicare, con telegramma, all'Amministrazione Provinciale di Roma, all'A.U.S.L. RM/D, ed al Comune di Santa Marinella la data di inizio del ciclo depurativo e la data di attivazione e durata dello scarico delle acque reflue.
6. L'impianto dovrà essere munito di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12. D. Lgs. n. 22/97, nonché di un giornale di registrazione dei dati, già in dotazione della Ditta.
7. La Ditta è tenuta ad annotare sul registro di carico e scarico la quantità totale di metri cubi avviati al processo di depurazione, corrispondenti alla somma di tutti i conferimenti a partire dall'attivazione del ciclo depurativo.
8. L'attrezzatura di routine per le analisi di laboratorio deve essere disponibile presso l'impianto.
9. La Ditta dovrà completare entro trenta giorni dal presente provvedimento la pavimentazione di tutte le aree di manovra dei mezzi realizzando in corrispondenza degli ingressi all'impianto idonei drenaggi longitudinali muniti di griglie e collegati con l'impianto fognario interno.
10. La Ditta dovrà realizzare, entro trenta giorni dal presente provvedimento, all'interno dell'area prevista per lo svuotamento degli autopurgo e la prima sgrigliatura le opere di contenimento di eventuali sversamenti verso l'esterno in modo tale da isolare l'ambiente di lavoro dal sottosuolo e permettere, mediante apposita vasca collegata con le fognature interne, la raccolta ed il successivo trattamento dei reflui.
11. La vasca di lavaggio delle cisterne dovrà essere rialzata sia come livello che come delimitazione laterale, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento.



Stampa Regionale Lazio

12. La rampa di accesso all'impianto dovrà essere sistemata entro lo stesso termine di tempo definito per le altre precedenti prescrizioni, mediante il completamento sia del drenaggio trasversale posto all'ingresso dell'impianto con costruzione del collegamento con il fosso sottostante, sia della canaletta laterale attualmente inefficiente per prevenire inondazioni dell'impianto.
13. La Ditta deve creare uno schermo di alberi sempreverdi lungo il confine dell'area dell'impianto, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento.
14. La movimentazione dei rifiuti deve avvenire con l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 22/97, alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 ed in particolare:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio.
15. La Ditta è tenuta ad effettuare a fine esercizio il ripristino ambientale dell'area interessata a cura e spese della stessa alla chiusura dell'esercizio e prima dello svincolo della garanzia finanziaria. A tal fine dovrà presentare alla Regione, per la relativa approvazione, entro sei mesi dalla ricezione del presente provvedimento e a pena di diniego al rinnovo della presente autorizzazione, idoneo progetto di bonifica dei luoghi. Tale progetto dovrà essere eseguito a cura della stessa Ditta alla chiusura dell'esercizio e prima dello svincolo della garanzia finanziaria.
16. La Ditta comunicherà alla Regione Lazio annualmente, secondo le vigenti normative, la quantità di rifiuti detenuta o smaltita nel corso dell'anno solare precedente. Dovrà, altresì, segnalare l'eventuale variazione del nominativo del Direttore Tecnico Responsabile.
17. La determinazione delle garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire viene valutato sulla base dell'Allegato "A" alla presente deliberazione, di cui lo stesso è parte integrante ed essenziale.
18. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare le Amministrazioni locali interessate, congiuntamente alla Ditta MATTUCCI ACHILLE per la parte di propria competenza, ai fini di compiere le necessarie verifiche e gli interventi atti alla sistemazione dell'alveo del Fosso di Castelsecco. Tale sistemazione sarà condizione essenziale al rinnovo della presente autorizzazione.
19. Sono fatte salve, e richiamate quali prescrizioni della presente deliberazione, le prescrizioni contenute nella Disposizione Dirigenziale n. 143/97/A dell'Amministrazione Provinciale di Roma.
20. Tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n° 22/97, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 con successive modificazioni ed integrazioni, e dalla restante normativa in materia ambientale si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo.



Cur

L'autorizzazione rilasciata è soggetta a revoca qualora la gestione dell'attività esercitata risulti essere pericolosa o dannosa o nel caso di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni.

L'Amministrazione Provinciale di Roma, ai sensi della L.R. n. 27/98, avrà cura di effettuare i controlli sulle attività, organizzati con periodicità almeno semestrale.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997 n. 127.

18 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEGATO "A"**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria e perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle Società o ditte che svolgono le seguenti attività:

- a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi;
- b) trattamento di rifiuti pericolosi;

2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.

3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
- b) deposito di titoli di Stato presso la stessa Tesoreria Regionale;
- c) prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo

4. Gli atti di fideiussione dovranno essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria, dalle Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto, Legge 12/3/1936, n° 375;
- per la polizza fideiussoria dalle Società Assicurative elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dal p. c) dell'art.1 della Legge 10/6/1982, n° 348.

5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, entro trenta giorni dal prelievo in caso di



continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.

6. I valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

- a) Stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi
- b) Stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi:

L'ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti speciali che la Società è autorizzata a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

L'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100.000.000.

7. a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

7. b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

7. c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto 7. b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle Autorità di Controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.



A handwritten signature or mark at the bottom left of the page.



ARCHIVIO GENERALE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n° 143/97/A

Prot. int. n° 4000/97

Roma, li 10/01/97

Prot. n°

Fasc.



PUBBLICATO n°
all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg consecutivi

ANNOTATA SUL REGISTRO UNICO

DAL
AL
ai sensi della circolare n° 47 del Segretario Generale

a. n.
in data

Soggetta a pubblicazione SI NO

Oggetto L. 319/76 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo produttivo in corpo unico superficiale - Ditta **Mattucci Achille** - Santa Marinella

il dirigente del Servizio 2 - Dipartimento 2 dr. Bruno Panico

Fremendo che la Ditta Mattucci Achille con sede in Centocelle (RM) via Bettini, 32/C (in rappresentanza da Mattucci Achille residente in Santa Marinella) via Lago Fuscolo 2, con istanza del 12/06/97 ricevuta dall'Amministrazione Provinciale di Roma (prot. n° 18157 del 25/06/97) ha richiesto autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo provenienti dal movimento di terra in Comune di Santa Marinella in località Sciatolone, scarico che si realizza nel corpo unico superficiale denominato "fosso di Sciatolone" e precisamente in località meglio specificata nella planimetria allegata alla istanza e in loca.

vista la legge n° 319/76 che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e le successive modificazioni ed integrazioni e la ultima la legge 172/96.

visto l'art. 14 della legge n° 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle Amministrazioni Provinciali la competenza in ordine al rilevamento, alla disciplina e controllo degli scarichi delle acque,

vista la legge regionale n° 47 del 20/11/86 concernente le attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento,

visto il Decreto Legislativo n° 133/91 che disciplina gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque;

vista l'ordinanza n° 36 del 22/01/97 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio con la quale si autorizza per un periodo di 6 mesi la Ditta Mattucci Achille a studiare e seguire i lavori prodotti nel ambito della Provincia di Roma

- liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali (ex A. 2022 - L. 2026 - L. 2929)
- fanghi spurgo pozzi neri stradali e di rifiuti di imballaggio (ex A. 2024 - L. 2027)
- perdite di discariche (ex A. 2027)
- soluzioni con tracce di olio (ex A. 2028)
- soluzioni con bassissime cariche organiche (ex A. 2029)
- altre uscite ed soluzioni purché stabilite biologicamente (ex A. 2009)

visti in particolare i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, ed 8 della suddetta ordinanza.



Handwritten signature

vista l'istruttoria del responsabile dell'istruttoria di Bruno Finco effettuata secondo quanto previsto dalla L. 142/90 ed in particolare dall'art. 3 della quale risulta che l'istanza prodotta è completa di tutti gli elementi formati per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta ai sensi della L. 319/76;

visto l'art. 51 comma 3 della L. 142/90 come sostituito dall'art. 5 comma 2 della L. 127/97;

visto l'art. 55 comma 5 della L. 142/90 sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 127/97;

tutto quanto sopra premesso;

AUTORIZZA

ai sensi della Legge 319/76, la Ditta **Mattucci Achille** allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Santa Marinella, loc. Sciatalone e destinato a svolgere attività di **Depurazione Conto Terzi** nel corpo idrico superficiale denominato "fiume di Castelcedo o Sciatalone" con obbligo del rispetto della tabella "A" allegata alla suddetta legge.

La Ditta sopra riportata è obbligata alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Roma;
2. non conseguire i limiti di accettabilità della tab. "A" mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
3. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo dello scarico per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assenti per la misurazione;
4. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Roma ogni qualvolta la condotta di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio;
5. notificare all'Amministrazione Provinciale di Roma ogni eventuale trasferimento della gestione della proprietà e della ragione sociale;
6. notificare all'Amministrazione Provinciale di Roma qualsiasi variazione di dati forniti con la scheda "Catasto" e la scheda "Consumi idrici" allegate alla domanda;
7. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per diversa destinazione dell'insediamento, o in caso di ampliamento, ristrutturazione o trasferimento del medesimo;
8. rimettere ogni 6 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, certificazione analitica di un laboratorio pubblico o privato autorizzato attestante che lo scarico delle acque prelevate a cura dello stesso laboratorio al pozzetto fiscale dopo impianto di depurazione viene mantenuto nel rispetto della tab. "A" della L. 319/76;
9. comunicare ogni tre mesi con dichiarazione sottoscritta dal titolare dello scarico, il volume delle acque reflue trattate divise per tipologia (in riferimento al punto 1 dell'ordinanza del Presidente della G. R. del Lazio n° 36/97, alle acque meteoriche e alle acque di lavaggio degli automezzi) e di quelle scaricate nei tre mesi precedenti;
10. rispettare i limiti dei parametri batteriologici stabiliti nella tabella "A" allegata alla legge n. 319/76;
11. inviare una volta all'anno l' documentazione comprovante il conferimento dei fanghi di depurazione a Ditta autorizzata;
12. presentare a questa Amministrazione Provinciale, entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, quietanza attestante il pagamento delle analisi di controllo delle acque di scarico prelevate al pozzetto fiscale dell'impianto di depurazione e al campionatore automatico, analisi che devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata, al Presidio Multizonale di Prevenzione USL RM/2, via Saredo 52 - Roma, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 18 legge n. 650/79. Il certificato di analisi dovrà essere rimesso a questa Amministrazione entro 90 gg dalla data di effettuazione del prelievo;
13. eliminare, dalla data di rilascio della presente autorizzazione, lo scarico nella pubblica fognatura del Comune di S. Marinella.

Provincia di Roma - Servizio Regionale Acque - Autorizzazione allo scarico produttivo in corpo idrico superficiale



La Ditta Mattucci Acille con il presente atto rimane assoggettata a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario unporre in applicazione di Leggi

Con particolare riferimento al Decreto Legislativo n° 133/92, l'Amministrazione Provinciale potrà dare ulteriori prescrizioni successivamente alla adozione dei piani regionali di risanamento delle acque, previsti dall'art. 3 comma 1

La mancata osservanza delle disposizioni di Legge e degli obblighi conseguenti alle prescrizioni di cui al presente atto comportano la revoca della autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi 319/76 e 172/95.

La presente autorizzazione viene rilasciata fino alla scadenza del termine di validità dell'ordinanza n° 36/97 emessa dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 22/97.

Qualora tale ordinanza sia rinnovata, l'autorizzazione si intende conseguentemente prorogata fino al nuovo termine previa verifica della tipologia dei rifiuti autorizzati al trattamento.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 170 del 17/5/95 l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni.

L'Amministrazione Provinciale di Roma effettua all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque
responsabile del procedimento
Dr. Bruno Panico
Bruno Panico



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE
SETTORE 70

IMPRESA MATTUCCI ACHILLE
VIA BERNINI 32/C - CIVITAVECCHIA (RM)

DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE AI
SENSI DEL D.LGS. 22/97, ALLO STOCCAGGIO E
TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRESSO IL PROPRIO
IMPIANTO SITO IN LOC. SCIATALONE NEL COMUNE
DI SANTA MARINELLA (RM)



SPETT.LE REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE - SETTORE 70
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI - ROMA

OGGETTO: DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE AI
SENSI DEL D.LGS. 22/97, ALLO STCCAGGIO E TRATTAMENTO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI.

IL SOTTOSCRITTO MATTUCCI ACHILLE, NATO A CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO (TE) IL 28.09.53, IN QUALITA' DI TITOLARE
DELL'IMPRESA OMONIMA CON SEDE IN VIA BERNINI 32.C
CIVITAVECCHIA RM, P.IVA 00514791003 - C.F. MTTCLL53P25C316X

PREMESSO

CHE IL SOTTOSCRITTO E PROPRIETARIO DI UN IMPIATO DI
DEPURAZIONE SITUATO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA
(RM) LOCALITA' SCIATALONE, IDONEO AL TRATTAMENTO DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI PURCHE' ALLO STATO LIQUIDO DI CUI AL
SUCCESSIVO ELENCO:

CHE LO STESSO IMPIANTO E GIA' STATO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DAI PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO CON ORDINANZE SEMESTRALI
N. 7, DEL 18/09/96, N. 36 DEL 22/04/97, N. 70 DEL 22/10/97 E CON
SUCCESSIVA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
N. 1497 DEL 23/02/98 CON SCADENZA IL 27/04/98;

CHE SONO STATE AVVIATE CON IL CONCORSO DEGLI ENTI
PREPOSTI LE PROCEDURE RICOGNITIVE RICHIAMATE NELLA
DELIBERA N. 1497/98



A handwritten signature, likely of the applicant Achille Mattucci, written in dark ink.

020701 - RIFIUTI DI LAVAGGIO PULIZIA MATERIA PRIMA
020705 - FANGHI DI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
030302 - FECCIE E FANGHI
050202 - RIFIUTI DA TORRI DI RAFFREDDAMENTO
050299 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
050804 P - RIFIUTI LIQUIDI DA RIGENERAZIONE OLIO
070101 P - SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO ACQUE MADRI
070102 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
070202 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
070299 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070302 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
070402 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
070501 P - SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO ACQUE MADRI
070502 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
070601 P - SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO ACQUE MADRI
070602 - FANGHI TRATTAMENTO SUL POSTO DI EFFLUENTI
080103 - PITTURE E VERNICI DI SCARTO A BASE ACQUOSA
080108 - FANGHI DI PITTURE O VERNICI A BASE ACQUOSA
080110 - SOSPENSIONI ACQUOSE CON VERNICI O PITTURE
080202 - FANGHI ACQUOSI CON MATERIALI CERAMICI
080307 - FANGHI ACQUOSI CON INCHIOSTRO
080403 - ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO A BASE ACQUOSA
080407 - FANGHI DI ADESIVI E SIGILLANTI A BASE ACQUOSA
100111 - FANGHI ACQUOSI DA OPERAZIONI DI PULIZIA CALDAIA
110294 - FANGHI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
120199 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
120203 - FANGHI DI LUCIDATURA
120301 P - SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO
160702 P - RIFIUTI PULIZIA CISTERNE NAVI CON OLI



- 160703 P - RIFIUTI PULIZIA VAGONI AUTOCISTERNE CON OLI
160705 P - RIFIUTI PULIZIA SERB. STOCCAG. PROD. CHIMICI
160706 P - RIFIUTI PULIZIA SERBATOI DI STOCCAG. CON OLI
160799 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
180103 P - RIF. RICHIEDENTI PRECAUZ. PER EVIT. INFEZIONI
180202 P - RIF. RICHIEDENTI PRECAUZ. PER EVIT. INFEZIONI
190601 - FANGHI TRATT. ANAEROBICO DI RIF. URBANI E SIMILI
190602 - FANGHI TRATT. ANAEROB. DI RIF. ANIMALI E VEGETALI
190699 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190701 - PERCOLATO DI DISCARICHE
190804 - FANGHI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
190805 - FANGHI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE
190899 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190901 - RIFIUTI DA FILTRAZIONI PRIMARIE E SCREENINGS
190902 - FANGHI DA IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE ACQUE
190999 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
200108 - RIF. DI NATURA ORG. UTILIZZ. PER IL COMPOSTAGGIO
200303 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE
200304 - FANGHI DI SERBATOI SETTICI

IN FEDE

CIVITAVECCHIA 15.02.1999

MATTUCCI ACHILLE
Mattucci Achille
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
REGIONE LAZIO
CORRADO



CD

Assessorato
**Utilizzo, Tutela e Valorizzazione
delle Risorse Ambientali**

23 APR. 1999

Roma, 3

Ufficio
Oggetto:

Rinnovo autorizzazione stoccaggio provvisorio e trattamento
rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi - Impresa MATTUCCI Achille -
Santa Marinella

Vista la nota del 20 aprile 1998 n. 3941, nella quale si dichiara che questo settore non è contrario al rilascio di una autorizzazione temporanea al fine di compiere le necessarie verifiche e gli interventi atti alla sistemazione dell'alveo del fosso di Castelsecco, in modo da rendere sicuro l'impianto (e tutte le altre realtà esistenti in loco);

visto lo studio fatto eseguire dal Comune di S. Marinella su tutto il territorio comunale "Studio per il riassetto idrogeologico ed idraulico del territorio comunale";

si confermano i pareri precedentemente espressi, sottolineando che una ulteriore autorizzazione temporanea può essere concessa per consentire la elaborazione di proposte operative idonee in riferimento al rischio geomorfologico presente nell'area interessata.

Si richiama quanto detto nella nota citata in merito all'esigenza che il Comune di S. Marinella, la Provincia di Roma e l'Assessorato Opere e Reti si facciano parte attiva a questo scopo.

Il Dirigente Responsabile del settore 71
(dott. Anna Maria Fontana)

gc 23/04/1999

Auf





AZIENDA SANITARIA LOCALE RM F

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E AMBIENTALE
TEL. 0766/531685 - FAX 0766/531604

Prot. MOL S.I.P.A.

Civitavecchia li 12.04.99

Alta regione Lazio
Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione
delle Risorse Ambientali
Settore 70 Ufficio 2°

Oggetto: rinnovo autorizzazione stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi Impresa "MATTUCCI ACHILLE" Santa Marinella.

In riferimento alla Vs nota n. 534 del 01/03/1999 inerente il rilascio di parere relativamente a quanto descritto in oggetto.


In data 02/04/1999 personale di questo Servizio ha effettuato un sopralluogo presso il centro di stoccaggio sito in Santa Marinella Località Sciatalone, gestito dalla Ditta Mattucci Achille, con sede Legale in Civitavecchia via Bernini, 32 e accertando che, tutte le prescrizioni impartite con delibera di giunta in data 28/04/1998 risultano essere ottemperate.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Il Responsabile S.I.P.A.

Dott. BUETI Paola

Paola Buetti



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE
20.04.1999
N° 1303/70